



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA



Decreto del Decano del Corpo Accademico
n. 413/2015 del 30 aprile 2015
prot. n. 35882

INDIZIONE ELEZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE
MANDATO SESSENNIO ACCADEMICO 2015-2021

IL DECANO
DEL CORPO ACCADEMICO

- VISTI
- il DPR 11 luglio 1980, n. 382 e ss mm;
 - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss mm;
 - lo Statuto di Ateneo di cui al DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011;
 - il DM del 24 giugno 2009 relativo alla nomina del Prof. Ivano Dionigi a Rettore dell'Università di Bologna per il quadriennio accademico 2009/2013 prorogata, ex art. 2, comma 9, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per altri due anni accademici e, pertanto, con scadenza al 31 ottobre 2015;
- PRESO ATTO
- delle linee guida per l'elezione del Rettore-sessennio accademico 2015-2021 di cui alle delibere della Consulta del Personale tecnico-amministrativo del 13 marzo 2015, del Consiglio degli Studenti del 16 marzo 2015, del Senato Accademico del 17 marzo 2015 e del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015;
- SENTITA
- la Commissione Elettorale ex art. 4, comma 7, Statuto di Ateneo nominata con Decreto del Decano del Corpo Accademico n. 358/2015 del 16 aprile 2015;
- CONSIDERATA
- la necessità di dare avvio alla procedura per l'elezione del Rettore – sessennio accademico 2015-2021

DECRETA

Art. 1

(Indizione e calendario)

1. E' indetta l'elezione del Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il sessennio accademico 2015/2021.
2. Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
I turno
lunedì 22 giugno 2015 dalle h. 9.00 alle h. 19.00
martedì 23 giugno 2015 dalle h. 9.00 alle h. 16.00
Il eventuale turno di ballottaggio
lunedì 29 giugno 2015 dalle h. 9.00 alle h. 19.00
martedì 30 giugno 2015 dalle h. 9.00 alle 16.00



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 2

(Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, in servizio presso le Università italiane, in regime di tempo pieno o che si impegnino, in occasione della presentazione della candidatura, ad optare per tale regime in caso di nomina.
2. L'elettorato passivo è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 3

(Elettorato attivo e ponderazione)

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori;
 - b) ai ricercatori, anche a tempo determinato, compresi gli assistenti di ruolo ad esaurimento;
 - c) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti e a coloro che sono rappresentanti degli studenti di I, II e III ciclo negli organi collegiali dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Campus;
 - d) al personale tecnico-amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici e i lettori a contratto) a tempo indeterminato

risultanti in servizio o, per quanto riguarda gli studenti, in carica nei giorni di votazione.

2. Il voto degli studenti è sottoposto a ponderazione secondo la seguente regola: ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 7% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori e elettorato attivo studenti.

3. Il voto del personale tecnico-amministrativo è sottoposto a ponderazione secondo la seguente regola: ciascun voto del personale tecnico-amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 18% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori e elettorato attivo personale tecnico-amministrativo.

4. Ai fini del calcolo della ponderazione, l'elettorato attivo di cui ai commi precedenti del presente articolo è determinato con riferimento ai dati risultanti alla data del presente decreto. Circa il calcolo della ponderazione del voto degli studenti, l'elettorato attivo è calcolato considerando il numero massimo potenzialmente ricopribile dai rappresentanti degli studenti (numero cariche disponibili di cui all'Allegato A) al presente decreto).

5. Il calcolo relativo alla ponderazione è arrotondato alla seconda cifra decimale e verrà reso noto all'esito della verifica delle eventuali opposizioni agli elenchi dell'elettorato ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.

6. Lo studente avente diritto al voto che ha una doppia carica vota una sola volta.

7. Lo studente o personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto che ha un doppio status ai fini dell'elettorato esercita il voto con riferimento allo status che ha la ponderazione maggiore.

Art. 4

(Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo)

1. Sono operanti le esclusioni dall'elettorato passivo e attivo previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Incompatibilità)

1. Per la carica di Rettore sono operanti le incompatibilità previste dalla normativa vigente.



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art 6

(Elenchi elettorato e opposizioni)

1. Il giorno 30 aprile 2015 sono pubblicati sul Portale d'Ateneo gli elenchi nominativi provvisori degli aventi diritto al voto distinti per docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino inesattezze negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo hanno facoltà di presentare opposizione entro l'11 maggio 2015 alla Commissione Elettorale, di cui all'art. 9 del presente decreto, che si pronuncerà entro il 15 maggio 2015. Contestualmente sarà reso noto sul Portale d'Ateneo il valore della ponderazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3. Il giorno 18 giugno 2015 sono pubblicati sul Portale d'Ateneo gli elenchi aggiornati degli aventi diritto al voto.

Art. 7

(Candidature e sottoscrizioni)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate in via telematica tramite la procedura *u-Vote Gestione Candidature*, on line sul Portale d'Ateneo, dalle h. 12.00 del 4 maggio 2015 alle h. 12.00 del 22 maggio 2015.
2. Il professore in servizio presso altro Ateneo che intende presentare la propria candidatura deve accreditarsi per accedere alla procedura informatica delle candidature. A tal fine, egli contatta preliminarmente il Settore Affari Istituzionali-Area Affari Generali dell'Ateneo, Largo Trombetti, 4-Bologna (tel. 051.20.98938 - 99953 – 99416 – 88660 - 88479 email: aagg.elezionimr2015@unibo.it) manifestando la propria intenzione di candidarsi e presentando le dichiarazioni inerenti:
 - a) Ateneo presso cui presta servizio;
 - b) possesso dello status di professore ordinario a tempo pieno;
 - c) se a tempo definito, dichiarazione di opzione per il regime di tempo pieno in caso di nomina;
 - d) permanenza in servizio per la durata del mandato;
 - e) assenza di cause di esclusione dall'elettorato passivo ed eventuale sussistenza di cause di incompatibilità in base alla normativa vigente.
3. La candidatura deve essere corredata da un minimo di 150 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui almeno 100 professori e ricercatori; la candidatura può essere corredata da un massimo di 250 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui al massimo 80 di personale tecnico-amministrativo e studenti.
4. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione scritta con firma autografa, entro e non oltre le h 12.00 del giorno lavorativo precedente a quello di prima votazione, presentandosi presso il Settore Affari Istituzionali-Area Affari Generali dell'Ateneo, Largo Trombetti, 4-Bologna.
5. Le sottoscrizioni sono effettuate in via telematica, tramite la procedura on line di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che la candidatura per la quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non sia stata nel frattempo ritirata.
7. La sottoscrizione effettuata non può essere ritirata.
8. I candidati non possono sottoscrivere né la propria, né l'altrui candidatura.
9. I candidati accedono direttamente solo alla lista dei propri sottoscrittori.
10. La Commissione Elettorale di cui al successivo art. 9 controlla la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni e, conseguentemente, invia l'elenco delle candidature ammesse alla procedura elettorale al Decano per l'ufficializzazione delle stesse.



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

11. L'elenco delle candidature ammesse alla procedura elettorale è reso pubblico entro il 29 maggio 2015.

Art. 8

(Campagna elettorale)

1. I candidati possono svolgere campagna elettorale entro e non oltre la mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, anche in caso di ballottaggio, per consentire il silenzio elettorale di ventiquattro ore.
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante l'utilizzo di apposite liste di distribuzione email, concesse dall'Amministrazione previa domanda e in uso esclusivo ai candidati per comunicazioni elettorali.
3. Non sono ammesse azioni di campagna elettorale idonee a ledere i diritti delle persone, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Art. 9

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale ex art. 4, comma 7, Statuto di Ateneo è così composta:
 - Prof. Franco Mastragostino (Professore Ordinario - Presidente)
 - Prof.ssa Elisabetta Poluzzi (Professore Associato – Componente)
 - Dott.ssa Cristiana Natali (Ricercatore – Componente)
 - Sig.ra Nadia Ballestri (Personale tecnico-amministrativo cat. EP – Componente)
 - Sig. Davide Leardini (Rappresentante degli studenti – Componente)
2. La Commissione Elettorale svolge le seguenti funzioni:
 - a) controlla la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni e, conseguentemente, le invia al Decano per l'ufficializzazione delle stesse;
 - b) riceve le segnalazioni relative a questioni inerenti la campagna elettorale;
 - c) decide in via definitiva su eventuali reclami scritti e altre questioni inerenti la procedura elettorale;
 - d) accerta il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
 - e) verifica il raggiungimento dei quorum;
 - f) valida i risultati elettorali e li trasmette al Decano per la proclamazione.
3. La Commissione Elettorale è assistita da un funzionario con competenze informatiche.

Art. 10

(Seggio Unico Elettronico e Sezioni di Seggio - Commissione del Seggio Unico Elettronico e Sottocommissioni di Sezione)

1. Con successivo provvedimento del Decano è costituito il Seggio Unico Elettronico articolato, anche tenuto conto della dislocazione territoriale dell'Ateneo, in Sezioni di seggio. La Commissione del Seggio Unico Elettronico è insediata nella Sezione n. 1.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo sono nominati i componenti della Commissione del Seggio Unico Elettronico e delle Sottocommissioni di Sezione.
3. La Commissione del Seggio Unico Elettronico è composta da n. 5 componenti di cui un professore di I fascia (Presidente), un professore di II fascia, un ricercatore, un tecnico-amministrativo non inferiore a cat. D, uno studente.
4. Ciascuna Sottocommissione di Sezione è composta da n. 4 o n. 5 componenti (rispettivamente n. 4 presso i Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e n. 5 presso la sede di Bologna, in ragione della diversa consistenza numerica dell'elettorato) di cui almeno un professore/ricercatore, un tecnico-amministrativo e uno studente.



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

5. La Commissione del Seggio Unico Elettronico e ciascuna Sottocommissione di Sezione sono assistite da un funzionario con competenze informatiche.

Art. 11

(Modalità e operazioni di voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Il voto si esprime mediante sistema di voto elettronico *u-Vote* sviluppato dal consorzio interuniversitario Cineca e conforme alle norme europee sui sistemi di voto.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
4. Dopo aver dimostrato al Seggio la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira il proprio certificato elettorale contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico e procede alla votazione presso una delle postazioni disponibili presso il Seggio. Compilate le operazioni di voto, l'elettore si presenta alla postazione di riconoscimento dove gli incaricati della Sezione di Seggio verificano, attraverso la stazione di controllo, il corretto completamento della sessione di voto dell'elettore. Gli incaricati restituiscono, nel caso sia stato trattenuto, il documento di riconoscimento all'elettore che lascia la Sezione di Seggio.
5. Le istruzioni sulla modalità di voto saranno disponibili on line sul Portale di Ateneo nonché mediante copia affissa presso ciascuna Sezione di Seggio.
6. Il Presidente della Sezione di Seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
7. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento, i componenti della Commissione Elettorale, della Commissione del Seggio Unico, delle Sottocommissioni di Sezione e il personale universitario autorizzato per ragioni di servizio.
8. Allo scadere dell'orario previsto per la chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
9. Al termine di ogni giornata di votazione, ciascuna Sottocommissione di Sezione, compresa la Commissione del Seggio Unico Elettronico insediata nella Sezione n. 1, redige i verbali delle operazioni elettorali.

Art. 12

(Operazioni di scrutinio)

1. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto ha luogo lo scrutinio, che si svolge esclusivamente presso il Seggio Unico Elettronico, insediato nella Sezione n.1.
2. Il Presidente della Commissione del Seggio Unico Elettronico accerta la conclusione delle operazioni di voto in tutte le Sezioni di Seggio, la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi degli elettori e il numero dei votanti risultante dal sistema telematico, avvia l'applicazione di scrutinio utilizzando la smart card abilitata procedendo alla produzione dei risultati di voto.
3. Viene redatto verbale dello scrutinio, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio Unico Elettronico con allegata la stampa dei risultati di voto.

Art. 13

(Trasmissione dei verbali alla Commissione Elettorale)

1. I verbali delle operazioni di voto e dello scrutinio sono trasmessi alla Commissione Elettorale per la verifica della regolarità delle operazioni di voto e il raggiungimento dei quorum per la validità della votazione e per l'elezione di cui all'articolo 14 del presente decreto.



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

2. Qualora al primo turno non sia raggiunto il quorum per l'elezione, la Commissione Elettorale rende noti i nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 14

(Votazioni, quorum di validità del I turno e quorum per elezione)

1. Il Magnifico Rettore è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione al voto è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili.
2. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede al ballottaggio fra i due candidati che alla prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero lo stesso pari maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati tutti collocati al secondo posto, si procede al ballottaggio fra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato che, fra quelli con parità di voti, ha la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. Al ballottaggio, il Magnifico Rettore è eletto a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. Per "voti disponibili" si intendono i voti teoricamente esprimibili da tutti gli aventi diritto al voto e ponderati. La "maggioranza assoluta dei voti disponibili" è raggiunta con il superamento del 50% dei voti disponibili. Per "voti" si intendono i voti effettivamente espressi e ponderati.

Art. 15

(Proclamazione)

1. Sulla base della validazione dei risultati elettorali effettuata dalla Commissione Elettorale, il Decano del Corpo Accademico proclama l'eletto.
2. L'esito dell'elezione è diffuso mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti nell'ambito della procedura elettorale sono trattati per fini istituzionali per lo svolgimento delle elezioni del Rettore. I dati sono trattati con modalità cartacee ed informatizzate da soggetti appositamente incaricati al trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio affinché sia possibile esercitare le prerogative relative all'elettorato. I dati possono essere oggetto di comunicazione solo nei casi stabiliti dal presente decreto e dalla normativa vigente.
2. Il titolare del trattamento è l'Alma Mater Studiorum–Università di Bologna. Responsabile dei dati trattati è il Responsabile dell'Area Affari Generali – Dott. Marco Degli Esposti, per la gestione delle procedure amministrative, e CINECA-Consortio interuniversitario (via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna) per quanto attiene la gestione informatizzata dei dati. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, l'interessato può rivolgersi al Dirigente dell'Area Affari Generali - Largo Trombetti, 4 - 40126 – Bologna.


Il Decano del Corpo Accademico
(Prof. Angelo Favini)





ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Allegato A)
al Decreto del Decano del Corpo Accademico
n. *413* 2015 del 30 aprile 2015
relativo a
Indizione elezione del Magnifico Rettore
Mandato sessennio accademico 2015-2021

**NUMERO MASSIMO POTENZIALMENTE RICOPRIBILE
DAI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**

- **CONSIGLIO DEGLI STUDENTI** N° 33
(Fonti: art. 11 *Statuto di Ateneo-DR* n. 1203 del 13/12/2011; art. 10 *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo-DR* n. 236 del 27/03/2013; Bando Elezioni Studentesche DR n. 241 del 28/03/2013)
- **CONSIGLI DEI DIPARTIMENTI** N° 440
(Fonti: art.17 comma 2, *Statuto di Ateneo-DR* n. 1203 del 13/12/2011; art.18 *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo-DR* n. 236 del 27/03/2013; Bando Elezioni Studentesche DR n. 241 del 28/03/2013)
- **CONSIGLI DELLE SCUOLE** N° 59
(Fonti: art.19, comma 2, lettera d) *Statuto di Ateneo-DR* n. 1203 del 13/12/2011)
- **CONSIGLI DI CAMPUS** N° 8
(Fonti: art. 23 comma 2, *Statuto di Ateneo-DR* n. 1203 del 13/12/2011; art. 2, comma 2 *Regolamento di Funzionamento dei Campus-DR* n. 592 del 30/07/2013)

TOTALE N. 540
